

## FUELING TOMORROW 2024

### IL RUOLO DEL GNL NELLA DECARBONIZZAZIONE DEL TRASPORTO PESANTE, STRADALE E MARITTIMO

10 ottobre 2024

\*\*\*

#### CONTRIBUTO MASE

#### I nuovi obblighi ETS per il settore del trasporto su strada e per il settore marittimo - Il quadro istituzionale

##### 1. Revisione del sistema EU ETS

Le recenti modifiche alla direttiva 2003/87/CE, introdotte dal legislatore europeo con le direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, introducono modifiche sostanziali al sistema EU ETS.

L'obiettivo della revisione è di rafforzare il contributo del sistema EU ETS al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi europei in materia climatica, vale a dire alla riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/111 (c.d. legge UE sul clima).

Il decreto legislativo di recepimento delle due direttive è stato approvato in via definitiva nel Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2024 ed è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Tra le modifiche apportate al sistema, particolare rilievo riveste l'inclusione graduale di nuovi settori, tra i quali il settore del trasporto su strada e il settore marittimo. I paragrafi che seguono illustrano le principali novità e forniscono prime indicazioni operative agli operatori coinvolti.

##### 2. Trasporto su strada

Il trasporto su strada è una delle fonti più significative di emissioni di gas serra nell'Unione europea (UE). Secondo i dati dell'Agenzia europea dell'ambiente, nel 2020 il 77% delle emissioni dei trasporti dell'UE proveniva dal trasporto su strada. Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi stabiliti dal Green Deal europeo è necessario un maggior impegno, a livello nazionale ed europeo, per la riduzione delle emissioni del settore.

A livello europeo, con la revisione della direttiva 2003/87/CE si è prevista l'inclusione del trasporto su strada nel c.d. ETS2<sup>1</sup>, un nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni distinto ma parallelo

---

<sup>1</sup> Accanto al settore del trasporto stradale sono inclusi in ETS2 anche i settori degli edifici e ulteriori settori industriali non già ricompresi nell'ambito di applicazione dell'attuale EU ETS.

rispetto all'attuale EU ETS, da cui riprende alcune procedure. Il sistema prevede un *cap* differente ed è regolato da tempistiche proprie.

Destinatari delle nuove disposizioni sono i soggetti che, in base alla normativa fiscale vigente, devono provvedere al pagamento dell'accisa sui carburanti e combustibili immessi in consumo ad uso energetico (c.d. **soggetti regolamentati**). Il fattore dirimente per l'identificazione del soggetto regolamentato ETS2 consiste dunque nell'individuazione del soggetto debitore dell'accisa all'atto dell'immissione in consumo.

In particolare, per quanto riguarda i combustibili liquidi, sono da considerarsi soggetti regolamentati i soggetti che ne effettuano l'immissione in consumo, debitori dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Tutti i soggetti regolamentati sono soggetti ad **obbligo di autorizzazione**. A decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun soggetto regolamentato può immettere in consumo carburanti e combustibili ad uso energetico, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Nazionale Competente (ANC). Nelle more della piena operatività degli organismi preposti al governo del sistema ETS 2, le funzioni di autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, come modificata, sono svolte dal Comitato ETS (di seguito 'il Comitato').


Per i soggetti regolamentati che svolgono attività **prima del 1° gennaio 2025**, le richieste di autorizzazione ad emettere devono essere presentate entro il **21 ottobre 2024**, attraverso la funzionalità dedicata RAE – Richiesta di autorizzazione ad emettere - del [Portale ETS2](#). L'autorizzazione è concessa dal Comitato ETS, in via preliminare, previo controllo formale sulla presenza degli elementi necessari a corredo della richiesta medesima. Nei successivi 120 giorni e salvo sospensioni per integrazioni, il Comitato, rilascia - a seguito all'esito positivo dell'istruttoria della documentazione tecnica allegata alla richiesta - l'autorizzazione definitiva.

#### Tempistiche presentazione della domanda per i soggetti regolamentati che svolgono attività prima del 1.1.2025



Per i soggetti regolamentati che iniziano le attività **a decorrere dal 1° gennaio 2025**, le richieste di autorizzazione devono essere presentate almeno **120 giorni prima dell'inizio dell'attività**. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione allegata entro 90 giorni dalla richiesta, salvo sospensioni per integrazioni.

### Tempistiche presentazione della domanda per i soggetti regolamentati che iniziano le attività a decorrere dal 1.1.2025



In entrambi i casi, l'istanza deve essere corredata degli allegati necessari e deve essere trasmessa nelle modalità previste dal Portale ETS2. Nella sezione *'Manuali e guide'* del Portale ETS2 è possibile scaricare una [guida](#) alla compilazione e trasmissione della richiesta di autorizzazione ad emettere.

Tra gli allegati alla domanda di autorizzazione, fondamentale importanza riveste il Piano di Monitoraggio (PdM) delle emissioni, documento con il quale il soggetto regolamentato dimostra di essere in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo. Il modello elettronico del PdM ["MP ETS2\\_IT\\_it\\_260624.xlsx"](#) è stato pubblicato e reso disponibile sul Portale ETS2 lo scorso 01.07.2024. Tale modello è stato predisposto dall'ANC sulla base del template ufficiale della Commissione europea, il quale tiene conto delle informazioni minime del PdM di cui all'allegato I, Sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 relativo al monitoraggio e comunicazione delle emissioni (MRR). Il template originale in inglese è scaricabile al seguente link: [https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/ets2-buildings-road-transport-and-additional-sectors\\_en#monitoring-and-reporting-regulation-guidance-and-templates](https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/ets2-buildings-road-transport-and-additional-sectors_en#monitoring-and-reporting-regulation-guidance-and-templates). Informazioni e chiarimenti relativi alla compilazione del PdM possono essere trovate nella sezione [Faq](#) del Portale ETS2 dove può anche essere scaricato un [documento](#) che ripercorre i principali elementi del PdM. Alla sezione *'Links'* possono essere inoltre scaricati i documenti di guida predisposti dalla Commissione, in particolare uno [relativo all'MRR](#) ed uno specifico al trattamento della [biomassa](#).

Il monitoraggio delle emissioni e la loro successiva comunicazione sono obbligatori già a partire dal 2025, mentre l'obbligo di restituzione delle relative quote partirà solo nel 2028.

### Riepilogo tempistiche di compliance ETS2

ETS2		2024	2025	2026	2027	dal 2028
Monitoraggio storico						
Monitoraggio						
Vendita all'asta delle quote ETS2						
Restituzione quote ETS2						
Assegnazioni gratuite		NO - assegnazioni solo tramite asta				

La seguente figura sintetizza gli adempimenti a carico dei soggetti regolamentati successivi alla loro autorizzazione.

### Riepilogo adempimenti successivi all'autorizzazione



## 2.1 Principale normativa di settore e documenti di guida

[Direttiva 2003/87/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (testo consolidato).

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/2066](#) della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (testo consolidato).

[Regolamento delegato \(UE\) 2019/1122](#) della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (testo consolidato).

Guidance Document: The Monitoring and Reporting Regulation – General guidance for ETS2 regulated entities [MRR Guidance document for ETS2](#), 26 March 2024.

Guidance Document [Biomass issues in the EU ETS](#) MRR Guidance document No. 3, Updated Version, 17 October 2022.

[Deliberazione n. 127/2024](#) - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per i soggetti rientranti nel campo di applicazione del Capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

[Deliberazione n. 150/2024](#) - Proroga dei termini per l'invio della Domanda di Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per i soggetti di cui all'Articolo 2 della Deliberazione n. 127/2024.

[Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#) - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

### 3. Settore marittimo

Il trasporto marittimo, pur essendo una delle modalità di trasporto più efficienti in termini energetici, è una fonte crescente di emissioni di gas serra. Le emissioni globali del settore hanno raggiunto 1.076 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> nel 2018, pari a circa il 2,9% delle emissioni globali causate dalle attività umane. Le proiezioni indicano che queste emissioni potrebbero aumentare fino al 130% rispetto ai livelli del 2008 entro il 2050 ([IMO, 2021](#)), mettendo così a rischio gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, che mira a contenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, con l'obiettivo di limitarlo a 1,5°C.

A livello europeo, il trasporto marittimo è responsabile di circa il 3-4% delle emissioni totali di CO<sub>2</sub>, con oltre 124 milioni di tonnellate emesse nel 2021 ([UE, 2023](#)). A fronte di queste cifre, l'estensione dell'EU ETS al trasporto marittimo, insieme all'introduzione del [regolamento \(UE\) 2023/1805](#), noto come regolamento FuelEU Maritime, rappresenta un passo cruciale per ridurre significativamente le emissioni di gas serra nel settore.

Per quanto riguarda il sistema EU ETS, la [direttiva \(UE\) 2023/959](#) ha esteso gli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/87/CE alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo. Anche il [regolamento \(UE\) 2015/757](#), già concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo, è stato modificato per ampliarne corrispondentemente l'ambito di applicazione, includendo nuove tipologie di navi e ulteriori gas ad effetto serra.

L'inclusione nel sistema MRV di nuove tipologie di navi e l'introduzione del settore marittimo nell'EU ETS avverrà progressivamente, con le seguenti tempistiche:

- le emissioni di gas a effetto serra rilasciate dal 2024 dalle navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali (già soggette agli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dal regolamento (UE) 2015/757) sono incluse nell'ambito di applicazione dell'EU ETS a decorrere dal 2024 e soggette agli obblighi di restituzione a decorrere dal 2025;
- le emissioni di gas a effetto serra rilasciate dalle navi offshore di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 e soggette agli obblighi di monitoraggio e comunicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tali emissioni sono incluse nell'ambito di applicazione dell'EU ETS a decorrere dal 1° gennaio 2027 e soggette agli obblighi di restituzione a decorrere dal 2028;
- le emissioni di gas a effetto serra rilasciate dalle navi da carico e dalle navi offshore, di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate ma non inferiore a 400 tonnellate, durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 e soggette agli obblighi di monitoraggio e comunicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025; la Commissione valuterà la fattibilità della loro inclusione nell'ambito di applicazione dell'EU ETS entro la fine del 2026.

L'assegnazione di quote e gli obblighi di restituzione si applicano alla totalità (100%) delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro, e delle navi all'interno di un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Le emissioni delle navi che effettuano tratte tra un porto sotto la giurisdizione di uno stato membro e un porto al di fuori della giurisdizione di uno stato membro, si conteggiano invece solo al 50%.

Le emissioni così conteggiate (100% o 50%), sono poi soggette ad obbligo di restituzione secondo un calendario progressivo, fatte salve le deroghe previste dalla direttiva. Nel 2025 le società di navigazione sono infatti tenute a restituire quote corrispondenti al solo 40% delle emissioni verificate e comunicate per il 2024. Tale percentuale sale al 70% nel 2026 per le emissioni comunicate per il 2025 e al 100% dal 2027 per le emissioni comunicate per il 2026 e negli anni successivi.

Per quanto riguarda le emissioni di gas ad effetto serra ricomprese nell'ambito di applicazione del sistema MRV, a partire dal 2024 gli obblighi di monitoraggio e comunicazione sono estesi alle emissioni di metano e di protossido di azoto. Le emissioni di gas ad effetto serra sono soggette agli obblighi di restituzione previsti dalla Direttiva EU ETS secondo il seguente calendario:

- biossido di carbonio: dal 1° gennaio 2025 (periodo di riferimento 2024);
- metano e protossido di azoto: dal 1° gennaio 2027 (periodo di riferimento 2026).

Le tempistiche di inclusione del settore marittimo nell'EU ETS sono esemplificate dalla figura che segue:

Tempistica di inclusione del settore marittimo nell'EU ETS				MRV	EU ETS*
	2024	2025	2026	2027	Dal 2028
Tipo e taglia delle navi					
Navi (passeggeri e merci) ≥ 5 000 GT					
Navi offshore ≥ 5 000 GT					
Navi da carico (merci) e offshore tra 5 000 e 400 GT				**	
Gas ad effetto serra					
Biossido di carbonio (CO2)					
Metano (CH4)					
Protossido di azoto (N2O)					
% di emissioni incluse in EU ETS					
	40%	70%	100%	100%	100%
Assegnazioni gratuite					
	NO - Solo tramite aste				

\*L'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano al 100 % delle emissioni delle navi che effettuano tratte intra UE e all'interno di uno Stato membro e al 50 % delle emissioni delle navi che effettuano tratte tra un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro.

\*\*Potenziale inclusione in EU ETS

In linea con le tempistiche sopra esplicitate, le società di navigazione sono soggette agli obblighi di monitoraggio, nonché di comunicazione e restituzione delle quote di emissione secondo le scadenze tipiche della compliance ETS.


In particolare, le società di navigazione sono tenute a trasmettere all'autorità nazionale di riferimento un [Piano di monitoraggio](#) verificato da un verificatore, ovvero le sue modifiche, ai sensi e per gli effetti previsti dal regolamento (UE) 2015/757 e dei relativi atti delegati e di esecuzione.

A decorrere dal 2025, entro il 31 marzo di ogni anno, le società di navigazione devono presentare all'autorità di riferimento responsabile, alle autorità degli Stati di bandiera interessati e alla Commissione, la relazione verificata da un verificatore delle emissioni dell'anno precedente per ogni nave sotto la loro responsabilità. Entro la stessa data, sono tenute a comunicare alla sola autorità di riferimento responsabile, i dati aggregati verificati da un verificatore sulle emissioni a livello di società relative all'anno precedente.

In caso di cambiamento di società di navigazione, la società precedente presenta all'autorità di riferimento responsabile, alle autorità degli Stati di bandiera interessati, alla nuova società e alla Commissione, il prima possibile – e comunque non oltre tre mesi – dopo la data della modifica, una relazione verificata delle emissioni limitata al periodo corrispondente alle attività svolte sotto la sua responsabilità.

Il termine per la restituzione delle quote è fissato al 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2025.

#### Tempistica della compliance per il settore marittimo



### 3.1 Principale normativa di settore

[Direttiva 2003/87/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (testo consolidato).

[Regolamento \(UE\) 2015/757](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (testo consolidato).

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/2449](#) della Commissione del 6 novembre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni, dei documenti di conformità e delle relazioni a livello di società, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione.

[Regolamento delegato \(UE\) 2023/2849](#) della Commissione del 12 ottobre 2023 che integra il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le regole per la comunicazione e la trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società.

[Regolamento delegato \(UE\) 2023/2776](#) della Commissione del 12 ottobre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e di altre informazioni pertinenti.

[Regolamento \(UE\) 2023/1805](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE.

[Regolamento delegato \(UE\) 2019/1122](#) della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (testo consolidato).